

“Et propter hoc habent feudum a domino.” I feudi di servizio nella diocesi di Trento (secoli XII–XIII): fenomeno endogeno o modello di importazione?

Vito Rovigo

Premessa

Feudalità, vassallaggio, omaggio, servizio sono recentemente tornati all'attenzione della storiografia di ambito tedesco come concetti da verificare e reinterpretare in un'ottica meno schematica e cristallizzata, alla luce delle fonti, della “svolta antropologica” e dei, differenti, contesti regionali (e sovraregionali) del *Reich*.¹ Al centro dell'analisi degli studiosi tedeschi si è posto, in particolare, il binomio *beneficialfeuda* e vassallità/*militia*.

In ottica comparatistica, come ben chiarito da Jürgen Dendorfer all'interno dell'introduzione al volume *Das Lehnswesen im Hochmittelalter*², si tratta di un ritardo quasi esclusivamente tedesco, tanto nel rispondere alla tesi sostenuta da Susan Reynolds³, quanto nell'uscire dall'interpretazione esclusiva del feudo come istituto giuridico posta dall'opera di Heinrich Mitteis⁴ ed accettata, come impostazione generale, anche dalla “*Neue deutsche Verfassungsgeschichte*”.⁵ Per la verità, anche in ambito germanico alcune opere hanno cercato, prima e dopo il monito della Reynolds, di rileggere la feudalità secondo nuove prospettive, ma solo per ambiti piuttosto precisi, o cronologici⁶ o perché connessi all'analisi dei valori assunti dal rituale simbolico feudo vassallatico.⁷

1 Cfr. Jürgen DENDORFER/Roman DEUTINGER (Hgg.), *Das Lehnswesen im Hochmittelalter. Forschungskonstrukte – Quellenbefunde – Deutungsrelevanz*, Ostfildern 2010; Karl-Heinz SPIESS, *Das Lehnswesen in Deutschland im hohen und späten Mittelalter*, Idstein 2002. Più recentemente l'agile monografia Steffen PATZOLD, *Das Lehnswesen*, München 2012 e l'articolo di Brigitte KASTEN, *Feudalesimo: dato di fatto o costruzione?*. In: “Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento/Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient”, 38 (2012/1), Bologna, pp. 39–83.

2 Jürgen DENDORFER, *Zur Einleitung*. In: DENDORFER/DEUTINGER, *Das Lehnswesen*, pp. 1–39.

3 Il riferimento è al noto lavoro della studiosa inglese, per cui Susan REYNOLDS, *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*, Oxford 1994 [ora: Susan REYNOLDS, *Feudi e Vassalli. Una nuova interpretazione delle fonti medievali*, Roma 2004, trad. it. Sara Menzinger].

4 Heinrich MITTEIS, *Lehnrecht und Staatsgewalt*, Weimar 1933.

5 *Ibidem*, pp. 12–15.

6 Cfr. ad esempio Gerd ALTHOFF, *Verwandte, Freunde und Getreue. Zum politischen Stellenwert der Gruppenbindungen im früheren Mittelalter*, Darmstadt 1990.

7 Cfr. Stefan WEINFURTER, *Tränen, Unterwerfung und Hundetragen. Rituale des Mittelalters im dynamischen Prozess gesellschaftlicher Ordnung*. In: Dietrich HARTH/Gerrit Jasper SCHENK (Hgg.), *Ritualdynamik. Kulturübergreifende Studien zur Theorie und Geschichte rituellen Handelns*, Heidelberg 2004, pp. 117–137; Karl-Heinz SPIESS, *Kommunikationsformen im Hochadel und am Königshof im Spätmittelalter*. In: Gerd ALTHOFF (Hg.), *Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter*, Stuttgart 2001, pp. 261–290.

Recentemente, lo sguardo degli studiosi si è concentrato sul XII secolo, secolo di svolta per lo sviluppo, oltralpe (ma non solo⁸), dell'impiego di legami vassallatico-beneficari e per la diffusione della terminologia feudale.

Se, come sostenuto dalla Reynolds⁹, la pratica feudale così come si è affermata nell'Impero a partire dal XII e XIII secolo sarebbe il frutto dell'approdo da sud (in particolare dalla Provenza e dall'Italia) del diritto codificato e frutto della riflessione della *scientia iuris* accademica, assumono grande rilevanza quegli "spazi cerniera" che rappresentano aree di commistione tra pratiche, riflessioni e consuetudini dissimili.

Occorre, tuttavia, precisare come già da tempo, seguendo gli orientamenti storiografici francesi, la storiografia italiana abbia recepito e approfondito l'analisi della feudalità nel suo complesso come una delle forme costituenti l'ordine sociale dell'età medievale e, pur privilegiando lo studio di feudi e vassalli "di alto livello"¹⁰, ne abbia valutato la diffusione, e lo sfaccettato significato, trasversalmente, ovvero in tutti gli ambiti nei quali esso compaia all'interno della documentazione, anche come "moyen d'exploitation et domination de paysans".¹¹

Il feudalesimo è stato così letto anche come diffuso strumento di ascesa e promozione sociale all'interno delle compagini territoriali sottoposte all'autorità signorile e, soprattutto, come forma di inquadramento sociale, di rapporto pattizio e contrattuale¹² (nonché solidaristico¹³) tra *domini* e dipendenti tal-

8 Scrive infatti Menant: "La fin du XI^e et le XII^e siècle sont pour eux [scil. les familles puissantes] le temps de la création de seigneuries viables, découpées dans les grands ensembles qui les précédaient" e ancora, constatata l'importanza dell'organizzazione episcopale e dei grandi monasteri nello sviluppo dei legami vassallatici, "[...] la première moitié du XII^e siècle est probablement dans le royaume d'Italie – au moins dans beaucoup de régions, car sur ce point aussi les diversités sont grandes de l'une à l'autre – l'époque classique de la seigneurie rurale, entre la mise au point des coutumes locales et leur modification ultérieure au fil des chartes de franchise", François MENANT, *La féodalité italienne entre XI^e et XIII^e siècles*. In: *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, Spoleto 2000, t. I, pp. 353–354 e pp. 357–358.

9 REYNOLDS, *Feudi e vassalli*, in part. pp. 584–587.

10 Bruno CASTIGLIONI, *L'altro feudalesimo*. Vassallaggio, servizio e selezione sociale in area veneta nei secoli XI–XIII, Venezia 2010, p. 4 e p. 9 n. 25 per alcuni esempi di analisi condotte sulla vassallità lombarda.

11 MENANT, *La féodalité*, p. 359 [singolare nostro].

12 Giovanni TABACCO, *Il feudalesimo*. In L. FIRPO (diretta da), *Storia delle idee economiche e sociali*, vol. II, *Ebraismo e cristianesimo*, t. II, *Il Medioevo*, Torino 1983, p. 70 (dove lo storico fa riferimento ai rapporti all'interno dei ceti più elevati). Riferimento ripreso da Castiglioni, cfr. CASTIGLIONI, *L'altro feudalesimo*, p. 397 dove l'autore ricongiunge le definizioni di Tabacco al contesto dei feudi di servizio in area veneta da lui studiati.

13 Luigi PROVERO, *L'Italia dei poteri locali*. Secoli X–XII, Roma 1998, p. 163.

volta lontano, soprattutto nelle campagne, dall'automatica identificazione tra beneficio e cavalleria, tra feudo e milizia.¹⁴

All'interno di questo contributo si cercherà di tracciare un quadro della presenza della feudalità di servizio nell'episcopato tridentino nel corso dei secoli XII e XIII, alla ricerca di quegli elementi che permettano di comprendere non tanto la pervasività degli istituti feudo-vassallatici in quest'area¹⁵, quanto, piuttosto, le linee di diffusione e la precoce attestazione dell'impiego di forme di relazioni economiche di tipo personale all'interno dell'episcopato tridentino, fattori che accomunano questa porzione di territorio alle pratiche di gestione del potere dispiegate, ad esempio, dai vescovi della Marca Trevigiana e dai loro vassalli nobili. L'obiettivo è dunque quello di ricostruire questo angolo "minore" di feudalità per stabilire come i poteri insistenti su quest'area di confine abbiano elaborato, o mutuato, determinate forme di dominio attraverso lo strumento feudale e come le abbiano estese, o modificate, al contatto con altre culture (e terminologie) del potere presenti nei territori limitrofi.

Tipologie documentarie e lessicali in un territorio in bilico

È stato recentemente osservato come la documentazione episcopale trentina acquisisca una certa serialità (sia di confezionamento che conservativa) solo a partire dalla seconda metà del XII secolo, in particolare durante gli episcopati

14 Una sintesi molto efficace è rappresentata da Giuseppe ALBERTONI/Luigi PROVERO, *Il feudalesimo in Italia*, Roma 2003, in part. pp. 85–97 (e bibliografia ivi citata). Per una dimostrazione dell'attenzione rivolta alla complessità e alla varietà tipologica delle relazioni feudali, si vedano, a titolo di esempio, oltre al già citato e recentissimo libro di Castiglioni, Giovanni TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, p. 245; Paolo CAMMAROSANO, *L'economia italiana nell'età dei comuni e il "modo feudale di produzione": una discussione*, In: "Società e Storia", 5 (fasc. 2) (1979), pp. 495–520 (in part. pp. 502–503); IDEM, *Feudo e proprietà nel medioevo toscano*, in *Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI–XIII: strutture e concetti*, Firenze 1982, pp. 1–11 (in part. pp. 3–5); Giuseppe SERGI, *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*. In: Nicola TRANFAGLIA/Massimo FIRPO (a cura di), *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, Torino 1986, in part. pp. 386–389; Gina FASOLI, *Prestazioni in natura nell'ordinamento economico feudale: feudi ministeriali nell'Italia nord-orientale*. In Ruggiero ROMANO/Ugo TUCCI (a cura di), *Storia d'Italia, VI, Economia naturale, economia monetaria*, Torino 1983, pp. 67–89; PIERO Brancoli BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo*, Spoleto 2000 [1965], in part. pp. 63–67, 107–120; Alessandro BARBERO, *Vassalli nobili e cavalieri fra città e campagna. Un processo nella diocesi di Ivrea all'inizio del Duecento*. In: "Studi Medievali", s. III, n. 33 (1992), pp. 619–644; François MENANT, *La féodalité*, pp. 347–387; IDEM, *Campagnes Lombardes du Moyen âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X^e au XIII^e siècle*, Roma 1993, in part. p. 483, pp. 695 e ss.; IDEM, *Gli scudieri («scutiferi») vassalli rurali dell'Italia del Nord nel XII secolo*. In: IDEM, *Lombardia feudale*, Milano 1992, pp. 277–294; IDEM, *Aspetti delle relazioni feudo-vassallatiche nelle città lombarde del secolo XI: l'esempio cremonese*. In IDEM, *Lombardia feudale*, Milano 1992, pp. 295–312; PROVERO, *L'Italia*, pp. 161–164; Gian Maria VARANINI, *Le Manifestationes feodorum. Aspetti diplomatici e contenuto*. In: Franco SCARTOZZINI (a cura di), *Il Liber Feodorum del Monastero di S. Zeno di Verona (XIII sec.)*, Padova 1996, in part. p. LXXXVII e ss.

15 Ove si assiste, nel corso del XII secolo (allorquando, cioè, le fonti cominciano a costituire una certa serialità) ad un "impiego sistematico della feudalità", secondo la definizione adottata da Rogger, per cui Iginio ROgger, *I principati ecclesiastici di Trento e Bressanone dalle origini alla secolarizzazione del 1236*. In: Carlo Guido MOR/Heinrich SCHMIDIGER (a cura di), *I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo*, Bologna 1979, p. 206. Sul punto si veda anche Marco BETTOTTI, *La nobiltà trentina nel medioevo (metà XII-metà XV secolo)*, Bologna 2002, pp. 38–41.

di Adelpreto (1156–1172) e Salomone (1173–1183), quando, cioè, si verifica inequivocabilmente l’affermazione politica del potere vescovile sul territorio.¹⁶ Non appare un caso, del resto, che a partire da Altemanno (1124–1149) i vescovi comincino un lungo percorso (terminato solo con Salomone) verso la formulazione di un documento solenne, emanazione dell’autorità – anche documentaria – vescovile.¹⁷ Come sostenuto da Gian Maria Varanini¹⁸, non è possibile osservare un chiaro sviluppo da forme di documentazione ad altre (ad esempio dalle *traditiones*, alle *notitiae*, al documento sigillato di cancelleria o a quello notarile) nel periodo precedente se non sulla base di indizi, anch’essi in realtà connessi ad ibridazioni tra forme documentarie differenti.¹⁹ Ciò che risulta evidente, è, invece, la forte presenza sin da questo periodo del documento notarile cui fanno ricorso i presuli per ogni aspetto della sfera gestionale dell’episcopato²⁰, anche in funzione della *potestas creandi tabelliones* esercitata dai vescovi²¹, a sua volta corroborata dalla decretale di papa Alessandro III (*Scripta vero authentica*) dedicata alle forme della valida documentazione ecclesiastica e intrecciata alla sicura presenza presso la sede vescovile di notai veronesi (attivi già attorno alla metà del secolo XII)²² e bresciani (nel corso dell’ultimo quarto del XII secolo).²³

Constatato che all’interno dell’episcopato (e *comitatus*) tridentino convivono (ancora all’inizio del XII secolo) tradizioni documentarie differenti, cessate o mutate – in linea con quanto avvenuto all’incirca nello stesso periodo nel patriarcato di Aquileia²⁴ e nell’episcopato di Coira²⁵ – alla metà del secolo, ci si chiede come tale fenomeno abbia potuto incidere sulle categorie mentali, e lessicali, dei presuli e li abbia potuti spingere ad adottare (o adattare) specifiche tipologie di relazioni vassallatico-beneficarie.

A tal fine può risultare interessante indicare quali siano le caratteristiche principali dell’impiego del termine *beneficium* all’interno della documentazione di XII secolo conservata (sia quindi ricevuta che prodotta) dall’episcopio

16 Gian Maria VARANINI, Federico Wanga e il «Liber Sancti Vigili», § 3, Notai «vescovili» a Trento prima del 1215. In Emanuele CURZEL/Gian Maria VARANINI (a cura di), *Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII–XIV)*, t. I, Bologna 2007, p. 57.

17 Emanuele CURZEL, Vescovi e documenti a Trento tra XII e XIII secolo. In: Emanuele CURZEL/Gian Maria VARANINI (a cura di), *La documentazione dei vescovi di Trento (XI secolo - 1218)*, Bologna 2011, pp. 13–18.

18 Ibidem.

19 VARANINI, *Notai «vescovili»*, p. 60.

20 CURZEL, *Vescovi e documenti*, pp. 29 e ss., in part. p. 32; p. 35.

21 Ibidem, p. 49–53.

22 Come il notaio Adam (cfr. Massimiliano BASSETTI, *Anagrafe di notai veronesi (ASV, Fondo Veneto, 6.724-7.957)*, Terni 2005, cit. in VARANINI, *Notai «vescovili»*, pp. 66–67) e l’assegnazione in feudo dell’amministrazione della giustizia all’interno dell’episcopato alla famiglia veronese dei “de la Bella”, che avranno certamente introdotto (e si saranno appoggiati a) forme documentarie e figure funzionali già presenti nell’area di provenienza.

23 Ibidem, pp. 68–70.

24 Cfr. Reinhard HÄRTEL, *Tre secoli di diplomazia patriarcale (944–1251)*. In: Paolo CAMMAROSANO (a cura di), *Il Patriarcato di Aquileia. Uno stato nell’Europa medievale*, Udine 1999, pp. 230–240.

25 OTTO PAUL CLAVADETSCHER, *Zum Notariat in mittelalterlichen Rätien*. In: Ursus BRUNOLD/Lothar DEPLAZES (Hgg.), *Rätien im Mittelalter. Verfassung, Verkehr, Recht, Notariat. Ausgewählte Aufsätze. Festgabe zum 75. Geburtstag, Sigmaringen 1994*, pp. 81–92.

tridentino, nella consapevolezza che, a quest'altezza cronologica, tale lemma appare relegato a scarsi ambiti di applicazione. Dall'analisi appaiono evidenti alcuni elementi distintivi:

- l'impiego preponderante del termine all'interno dei diplomi imperiali rivolti ai presuli²⁶;
- il legame pressoché assoluto con la forma documentaria del "breve recordationis"²⁷;
- il conservatorismo lessicale delle fonti, che tendono a riutilizzare gli stessi termini in caso di conferme di investiture agli stessi personaggi coinvolti o ai loro eredi²⁸;
- la totale corrispondenza, all'interno della documentazione prodotta nell'ambito territoriale del *comitatus Tridentinus*, tra i termini *beneficium* e *feodum/feudum* (presenti contemporaneamente)²⁹ o, al massimo, con il significato di "godimento, vantaggio" derivato da un feudo.³⁰

Se da un lato, il ricorso al termine *beneficium* nei diplomi non si configura certo come una novità, ciò che appare più significativo è il continuo impiego, già nelle prime attestazioni documentarie prodotte dall'episcopato, del termine *feudum* per indicare rapporti giuridici e transazioni economiche assai differenti, nei quali l'unica costante appare essere la funzione dinamizzante ricoperta dal feudo. Le categorie di applicazione del termine, frutto di una proiezione storiografica che non deve essere sclerotizzata, appaiono infatti diversificate e si estendono dal feudo di abitanza al feudo oblato, dal feudo condizionale a quello vassallatico con impegno nella *militia*, dal feudo ligio a quello frutto di una ricompensa per servizi (anch'essi differenti) già prestati o applicato come un contratto livellario con obbligo di pagamento di un canone d'affitto.

26 Cfr. CURZEL/VARANINI, La documentazione, nn. 2 (1027), 3 (1027), 12 (1161), 43 (1189), 208 (1214).

27 Cfr. CURZEL/VARANINI, La documentazione, nn. 14 (1168); 15 (1171); cfr. anche CURZEL/VARANINI, Codex, t. II, n. 19 (1171).

28 Cfr. CURZEL/VARANINI, Codex, t. II, n. 16 (1163); CURZEL/VARANINI, La documentazione, n. 15 (= CURZEL/VARANINI, Codex, t. II, n. 19). Ma tale "conservatorismo" vale anche per altri aspetti della documentazione, come ad esempio ai termini (anche a veri e propri hapax) legati alle strutture materiali come dolone presente in due atti differenti, ma riferiti al medesimo complesso, per cui cfr. VITO ROVIGO, Il dato terminologico (secoli XII-XIII). In: ELISA POSSENTI/GIORGIA GENTILINI/WALTER LANDI/MICHELA CUNACCIA, *Castra, castelli e domus murate. Corpus dei siti fortificati trentini tra tardo antico e basso medioevo*, Mantova 2013, pp. 181-190.

29 Vedi nota precedente per gli esempi riferiti al castrum di Stenico, in part. n. 16 (1163). Vedi anche CURZEL/VARANINI, Codex, t. II, n. 19 (1171).

30 CURZEL/VARANINI, Codex, n. 54 (1200). Nella lite sorta tra i fratelli Adamino e Gerardo de la Bella per il godimento del feudo avito, il termine utilizzato è sempre *feudum/feodum* tranne nella testimonianza di Gerardo nella quale, ad un certo punto, egli dice di aver diritto a tale feudo in quanto *iudex* "maxime quia dictum feodum ad iudicem pertinet et non ad laicum, quare dicit de beneficio feodi ipsius, dictus Adaminus nichil subsequi meretur"; cfr. anche CURZEL/VARANINI, Codex, t. II, nn. 161 (1215); 188 (1240) per un significato simile a quello di "rendita", applicato all'ambito dei beni ecclesiastici.

Lasciando da parte la vassallità afferente alla *curia*³¹ – per la quale, tuttavia, rimarrebbe deluso chi cercasse una ritualità vassallatica legata non solo all'*immixtio manuum*, ma anche alla costanza nel giuramento *ut vasallus suo domino* o alla specificazione del servizio militare da prestare – nell'episcopato tridentino di XII e XIII secolo la feudalità (così come il termine *vasallus*) sposa benissimo quell'ampia categoria definita da Roman Deutinger come "Leihewesen".³² Anzi, già a partire dal XII secolo (e dunque fin dalle prime attestazioni documentarie) essa stessa appare come un elemento dinamico e variegato al proprio interno, contraddistinto da differenti intensità, composto di elementi di età precedenti anche non vassallatici.³³

In questo scenario e in questa specifica area geografica l'impiego dei feudi condizionali, testimoniato già nel corso del XII secolo, rappresenta un adattamento alla cultura giuridica proveniente da aree limitrofe e al processo di riorganizzazione e reinterpretazione del diritto feudale in corso presso gli *studia* o appare come una cifra rappresentativa di un autonomo processo di amministrazione del potere da parte dell'episcopato? I feudi condizionali possono rappresentare una forma di adattamento allo sviluppo dell'apparato episcopale, e dunque alle necessità correlate al suo mantenimento, posto che, a differenza di quanto avviene nella limitrofe aree brissinese³⁴, salisburghese³⁵ e, più in generale, germaniche³⁶, non esistono tracce del radicamento di una ministerialità istituzionalizzata sulla base di uno *Stand*, di simile origine o dagli esiti corrispondenti?³⁷

31 Cfr. Marco BETTOTTI/Gian Maria VARANINI, Profilo di una vassallità episcopale alpina: il vescovato di Trento dal XII alla fine del XIV secolo. In: Pierre BONNASSIE (ed.), *Fiefs et féodalité dans l'Europe méridionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique) du X^e au XIII^e siècle*, Colloque International organisé par le Centre Européen d'Art et Civilisation Médiévale de Conques et l'Université de Toulouse-Le Mirail, Toulouse 2002, pp. 93–116.

32 Roman DEUTINGER, *Das hochmittelalterliche Lehnswesen: Ergebnisse und Perspektiven*. In: DENDORFER/DEUTINGER, *Das Lehnswesen*, p. 472.

33 Su questo punto specifico, cfr. DEUTINGER, *Das hochmittelalterliche*, pp. 467–468.

34 L'esempio brissinese analizzato da Albertoni rivela comunque l'eterogeneità di fondo nell'applicazione del termine ministerialis già dal suo apparire al principio dell'XI secolo, un'eterogeneità che riguarda tanto lo stato giuridico personale dei dipendenti del vescovo di Sabiona-Bressanone e dunque dell'intera familia vescovile, quanto i compiti ad essi assegnati, a tal punto da indicare non "tanto un gruppo sociale omogeneo, quanto delle mansioni che potevano essere svolte da persone appartenenti ad uno status giuridico diverso", cfr. Giuseppe ALBERTONI, *Le terre del vescovo*, Torino 1996, p. 282; Karl FAJKAJER, *Die Ministerialen des Hochstiftes Brixen*. In: "Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg", n. 52 (1908), pp. 95–192.

35 John B. FREED, *Noble Bondsmen. Ministerial Marriages in the Archdiocese of Salzburg, 1100–1343*, Ithaca/London 1995, pp. 30–88 e bibliografia ivi citata.

36 Thomas ZOTZ, *Die Formierung der Ministerialität*. In: Stefan WEINFURTER/Hubertus SEIBERT (Hgg.), *Die Salier und das Reich*, Band 3, *Gesellschaftlicher Wandel im Reich der Salier*, Sigmaringen 1992, pp. 3–50; cfr. anche John B. FREED, *The Origins of the European nobility: the Problem of the Ministerials*, "Viator. Medieval and Renaissance Studies", 7 (1976), pp. 211–241 e Karl BOSL, "Noble unfreedom". The rise of the ministeriales in Germany. In: Timothy REUTER (ed.), *The medieval Nobility. Studies on the ruling Classes of France and Germany from the sixth to the twelfth Century*, Amsterdam/New York/Oxford 1979, pp. 291–311.

37 Su questo aspetto sposiamo – dopo averle verificate sul campo – le osservazioni di Pfeifer, per cui Gustav PFEIFER, *Die Liechtensteiner. Ein Beitrag zur Geschichte der Ministerialität des Hochstiftes Trient im 12 und 13 Jahrhundert*, "Geschichte und Region/Storia e regione", 4 (1995), pp. 155–190. Si veda anche Gustav PFEIFER, *Ministerialität und geistliche Stadt. Entwicklungslinien in Brixen bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts*. In: Helmut FLACHENECKER/Hans HEISS/Hannes OBERMAIR, *Stadt und Hochstift. Brixen, Bruneck und Klausse bis zur Säkularisation 1803*, Bozen 2000, pp. 131–148. Simili, peraltro, appaiono le conclusioni di Castiglioni per l'area veneta, dove il termine ministeriale appare come un modo per designare un ufficiale amministrativo (CASTIGLIONI, *L'altro feudalesimo*, pp. 329–330).

Feudi e servizio, feudi per servizio³⁸

La storiografia curtense ha già messo in evidenza come la consuetudine di “remunerare servizi non militari con i redditi di immobili” mediante il termine *beneficium* costituisca una pratica antica e radicata già nel IX secolo.³⁹ Recentemente, Bruno Castiglioni ha indicato come in area veneta i rapporti di servizio ripagati con benefici siano stati inglobati nell’orbita del rituale feudovassallatico nel corso dell’XI e del XII secolo e come abbiano assunto sfumature terminologiche, ma anche pratiche, del tutto simili a quelle dei feudi “maggiori”, prevedendo il diritto all’ereditarietà e venendo spesso concessi con un formulario che riprendeva pari pari quello dei *feuda recta*.⁴⁰

Se, come formulato in chiusura del precedente paragrafo, il feudo a carattere condizionale non rappresenta solamente un adattamento alla terminologia notarile – soprattutto se si considera l’altezza cronologica delle prime attestazioni – quanto piuttosto l’emersione secondo schemi documentari nuovi di un mezzo utilizzato consapevolmente volto a garantire l’effettivo svolgimento di opere e mansioni necessarie al funzionamento e all’approvvigionamento dell’episcopato, allora è possibile comprendere anche il valore insito alla scelta feudale.

All’interno della contrattualistica agraria tanto di ambito episcopale, quanto signorile, sono infatti molto numerosi e persistenti i casi di contratti agrari di locazione o di livello con prestazioni di servizio a integrazione del censo dovuto. Tale consuetudine si affiancò per un periodo alla scelta di fare ricorso ad investiture di carattere feudale, come manifestazione della crescita sociale di molti artigiani e dipendenti vescovili all’interno delle comunità rurali. Esse, infatti, permettevano tanto una definizione limitata e chiara del servizio dovuto (a tutela del beneficiario), quanto un rapporto diretto e personale con il *dominus*⁴¹, che nel caso tridentino costituiva, per il periodo da noi considerato, anche l’unico detentore del *merum et mixtum imperium*.

I feudi concessi in cambio di uno specifico servizio potevano essere caratterizzati da un impiego domestico o rustico, dove, come si accennerà in seguito, appare significativamente consistente anche il ricorso a servizi di carattere militare a cavallo.

Un documento del 22 febbraio 1188⁴² riporta alcune testimonianze relative ai censi dovuti dagli affittuari dell’episcopio in Val di Fiemme: la datazione

38 Prendo parzialmente in prestito il titolo di un interessante saggio di Stephen D. WHITE, *Service for Fiefs or Fiefs for Service. The Politics of Reciprocity*. In: IDEM, *Re-Thinking Kinship and Feudalism in Early Medieval Europe*, London/New York 2005, cap. XII, pp. 63–98.

39 Per uno status quaestionis, CASTIGLIONI, *L’altro feudalesimo*, pp. 61 e ss. Per quanto concerne l’impiego del termine *beneficium* ed il rapporto con la precaria in età altomedievale cfr. Brigitte KASTEN, *Beneficium zwischen Landleihe und Lehen: eine alte Frage, neu gestellt*, In: Dieter Richard BAUER/Rudolf HIESTAND/Brigitte KASTEN/Sönke LORENZ (Hgg.), *Mönchtum-Kirche-Herrschaft 750–1000*, Sigmaringen 1998, pp. 243–260.

40 CASTIGLIONI, *L’altro feudalesimo*, p. 374.

41 Ibidem, p. 123.

42 CURZEL/VARANINI, *Codex*, t. II, n. 156 (1188).

appare piuttosto tarda, ma si noti come, in realtà, la ricognizione intervenga a tutela dell'episcopato, al fine di preservare il ricordo di diritti che, altrimenti, avrebbero rischiato di essere obliati e, dunque, di ben più lontana memoria.

I fitti sono devoluti dai locatari agli ufficiali e ai servitori del vescovo residenti presso Castel Firmiano, segno evidente che il vescovo aveva fatto ricorso alla concessione feudale per ripagare i *servicia* dei propri collaboratori.

L'elenco è molto interessante perché permette di capire quale fosse il corrispettivo del feudo dei collaboratori vescovili, la tipologia delle proprietà fondiari da cui questi censi venivano riscossi e l'organizzazione (numero e funzioni) dei collaboratori vescovili stanziati presso l'antico *castrum Formigari*. A Firmiano sono infatti presenti tre *camerarii*, un *marescalcus* (epitetato come *dominus*), un *senescalcus* e un tale "*qui erat portenarius, canevarius et scutellarius in Formeiano [et] pro his tribus officiis habebat tres pecias panni*".

Altri servitori beneficiati di feudi sono il gastaldo, le *waite Formeiani* (le guardie residenti nel castello), i *piscatores* <de> *Formeiano* e quelli di Trento, alcuni *portenarii de Tridento*, i *gebuteli* (servitori addetti ad un tribunale) di Firmiano e Trento, un *dispensator*, un *canivarius*, i *lavandarii* di Trento, otto *coci*, un *çulnarius* (responsabili delle misurazioni), i *pastores de Formeiano*.

La ricostruzione che il teste fa delle mansioni operative del castello è molto dettagliata, tanto da concludere l'elenco con il ricordo di un campo "*pro quo dabatur brenna*" (ovvero il nutrimento⁴³) al cane da guardia del castello, per questo definito come "*campus canilis*".

Prima di giurare viene richiesto al teste di spiegare come fosse giunto a conoscenza dei feudi elencati, ed egli risponde: "*bene, quia vidi predictos officiales predictas res ut per ordinem dicta sunt pro suo feodo et condicione habere et tenere et dividere [...]*".

Si delinea dunque a Firmiano un insieme eterogeneo che configura un gruppo piuttosto ampio di collaboratori vescovili di articolato livello sociale e che sembra ricalcare quello messo in luce da Daniela Rando per il Trevigiano una decina di anni fa.⁴⁴ Questo modello non è peraltro limitato al solo insediamento castrense e sembra trovare riscontro nella gerarchia delle strutture sociali delle vicinanze.

Nello stesso ambito geografico, infatti, un documento relativo alla gastaldia⁴⁵ di Firmiano datato approssimativamente tra il 1215 ed il 1218 e conservato nel *Liber Sancti Vigili*⁴⁶ riporta i censi e le prestazioni dovuti all'episcopio

43 Cfr. Jan Frederick NIERMEYER, *Mediae latinitatis lexicon minus*, a cura di Co VAN DE KIEFT, Leida 1976, p. 104. Sul diritto di brenneria cfr. ora CASTIGLIONI, L'altro feudalesimo, p. 151 (e note 65 e 66 con bibliografia ivi citata).

44 Cfr. Daniela RANDO, *Les vassaux de l'évêque de Trévis, 1179–1201. Écritures et structures féodales à l'époque de la première Commune*. In Pierre BONNASSIE (ed.), *Fiefs et féodalité*, pp. 117–134.

45 Per la gastaldia in ambito trentino, cfr. Hans VON VOLTELINI, *Giurisdizione signorile su terre e persone nel Trentino medievale, Trento, 1981 [orig. 1907]*, pp. 44 e sgg.; BETTOTTI, *La nobiltà*, p. 210.

46 CURZEL/VARANINI, *Codex*, t. II, n. 191 (1215/1218?).

trentino da alcune persone che detengono benefici nella zona dell'Adige e del monte Renon.

Così, il villico *de Domo* dichiara i proventi derivati dal suo incarico di scario e di saltaro e descrive gli oneri cui è sottoposto per il medesimo compito: dopo l'elenco di ciò che egli deve al vescovo per la scaria, il villico afferma di dover prestare in autunno un *servicium gastaldie* a Castel Firmiano e dei servizi da svolgersi presso la cucina del *dominus* nella *teda* della curia, tra i quali provvedere alla legna del forno.

L'impressione è quella di un regime duplice per cui i feudi concessi all'interno della gastaldia non vengano assegnati in cambio di un mero *fictum*, ma anche di alcuni *servicia*: presso Vadena, Corradino di Vadena ottiene quattro opere, da effettuarsi sul podere sito presso la *curia* da lui gestita, derivanti da due feudi di cui risulta beneficiato. Di converso, deve prestare dei *servicia* non specificati, che non devono essere prestati dai locatari insistenti sul suo feudo (*sed non eodem feuda colit*); tuttavia non sarà necessariamente lui ad attendere a tali compiti in quanto beneficiario del feudo, ma è sufficiente che, qualora il presule giunga a Castel Firmiano (*quamdiu ibi fuerit*), trovi *unum qui faciat ignem*, mentre lui presterà *receptiones castris semel in anno in autupno*.

Segue l'elenco dei possedimenti vescovili presso il monte Renon all'interno del quale *Cunço*, villico di Bolzano, dichiara di dovere svolgere alcuni servizi presso la cucina del vescovo presso Castel Firmiano (*de his omnibus solvit episcopo in coquina ignem et vasa et medietatem raparum et ollerum et debet pas<c>ere pallafredum et soumarium suum et destrarium domini episcopi, cum habuerit, et runcinum scutifferi domini et runcinum coci tam in yeme quam in estate, sine anona*).

L'attestazione è oltremodo interessante non solo perché riporta direttamente l'esistenza di uno *scutifer* all'interno dell'*entourage* vescovile, ma anche perché ne caratterizza, al contempo, la figura di accompagnatore e, verosimilmente, di scorta armata. Il compito di Concio è quello di prendersi cura dei cavalli del vescovo e dei ronzini dello scudiero e del cuoco al seguito.

Figurano poi altri servizi, come quelli corrisposti da un cacciatore che, in cambio della concessione di alcuni campi e decime, deve cacciare con i cani fornitigli dall'episcopato e consegnare la cacciagione al vescovo, svolgere le mansioni di *custos foresti*, svolgere ambascerie per conto del vescovo e del suo gastaldo, con l'obbligo di versare la *colta* (pari a 20 soldi). Anche un *pistor*, in cambio dell'infeudazione di una *curia*, deve corrispondere servizi legati alla propria professione e versare al gastaldo 20 soldi.

Se dunque negli ultimi due casi appare chiaramente come questi detentori di *feuda conditionalia* non venissero esentati dalla prestazione di tributi di tipo pubblicistico, è necessario sottolineare che i *villici* citati in precedenza detengono una discreta quantità di beni e si collocano in una fascia elevata della locale società rurale.

I riferimenti ad *officiales condicionales* all'interno della documentazione trentina non sono numerosi, tuttavia sembra abbastanza chiaro che ovunque il vescovo possedesse un palazzo residenziale, sia nei castelli gestiti da funzionari vescovili che presso alcune ville, egli infeudasse degli *officiales* che assolvessero alle mansioni necessarie al buono stato della proprietà.

Ma chi erano questi *officiales*? La risposta emerge dal citato documento del 1188, allorchando si specifica che la percentuale di ferro dovuta da chi deteneva in locazione attività estrattive in Val di Fiemme “*erat feudum officialium curie episcopi*” e cioè del guardiano, del gastaldo (di Firmiano nel caso specifico), dei responsabili della cura dei cavalli (*marescalci*) e della tavola (*senescalci*), dei dispensieri e dei cuochi; in pratica di tutti coloro i quali erano coinvolti nel mantenimento della curia e della gastaldia vescovile, dagli esponenti investiti di maggiori responsabilità a quelli meno rilevanti.

In un documento databile all'incirca attorno alla metà del XIII secolo vengono attestati a Levico, dove il vescovo possedeva una casa *prope rium* (l'attuale Rio Maggiore) edificata dagli uomini delle pievi di Piné, di Caldonazzo e di Pergine, alcuni *oficiales et condicionales*, tra i quali emergono dei *camerlengi* i quali “*debent dare letos et banca domino episcopo quando venit Levigum et custodire debent dictum dominum ad cameram in omnibus oportunitis et isti omnes debent emere equum unum et unus ilorum [orig.] debet ire cum domino si equitaret Romam vel ad patriarcam Qeulege et dominus episcopus debet dare expensas eis in Levigo cum serviunt ei et illi qui equitat secum, et propter hoc habent feudum a domino*”.⁴⁷ Queste persone ottengono dei feudi esclusivamente attraverso l'assolvimento delle proprie mansioni ed il testo non tarda a sottolinearlo (*et propter hoc habent feudum a domino*). Ma attraverso le mansioni si scopre l'altra faccia della feudalità di servizio: nonostante l'apparente avversione opposta dalla teoria giuridica, questa tipologia di feudi poteva dare adito all'ingresso, certo defilato a quest'altezza cronologica, nella *militia*, anche laddove il servizio non fosse quello direttamente prestato a cavallo (*feudum de runcino* o *feudum equi*; *feudum scutiferi*), ma, come in questo caso, di camerari in una delle residenze del *dominus*.

Non v'è dubbio che il ruolo svolto presso la *domus* di Levico procacciasse l'investitura di alcuni benefici prettamente feudali: oltre alla precedente attestazione, i cuochi – due famiglie – e gli ufficiali – sei famiglie – sono nominati in quanto *heredes* del capofamiglia, segno che il beneficio comportava la potestà su dei diritti reali ed ereditari.

47 ASTn, APV, Sez. Lat., c. 14 n. 5, 1250 circa (cfr. Franca CORADELLO, Vassallità e rendite nel principato di Trento tra 1220 e 1250 (sulla base di 124 documenti trascritti e pubblicati), tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, rel. prof. G. Cracco, a. a. 1980–1981, n. 107).

Quest'ultima osservazione è estremamente rilevante, dal momento che, come in Veneto⁴⁸, anche in ambito trentino si coglie la consuetudine, formalmente contraddetta dai feudisti lombardi⁴⁹, a rendere ereditario il feudo condizionale, segno evidente che ciò che interessava maggiormente al signore era la sopravvivenza del ricordo del servizio, mentre dall'altra era il mantenimento dei privilegi (di condizione e di beni) trasmessi con il rapporto feudale.

Ma per il *dominus* si trattava di un arduo compito: in una *manifestatio feudorum* del 1216 in Val Lagarina⁵⁰, ad esempio, Çelerio di Lizzana elenca i beni ottenuti per il feudo detenuto dall'episcopio ed alla richiesta se debba rendere conto del beneficio prestando servizi a cavallo (*servire illud feudum cum equo*) egli risponde “*numquam feci*”.

La preferenza accordata alla concessione di feudi in cambio di mansioni svolte a favore del vescovo oltre a limitare le spese dirette da parte della mensa per il mantenimento di persone a servizio diretto del presule e afferenti alla sua *domus*, permetteva un più rapido scioglimento dei legami personali. Dalla documentazione non emerge mai una precedente dipendenza di tipo non libero da parte dei beneficiari del vescovo, che pure, come nel caso dei pescatori⁵¹, di un camerario (1221)⁵², di un falegname (1228)⁵³, di alcuni panettieri (1242, 1264)⁵⁴, di addette e addetti alla lavorazione del burro (*bugatare formam*,

48 CASTIGLIONI, L'altro feudalesimo, p. 157.

49 Nel Liber Consuetudinum si legge infatti: “Porro si feudum fuerit conditionale vel alicuius certi servitii [...] non enim est locus successioni”, cfr. Enrico BESTA/Gian Luigi BARNI (a cura di), Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI, Milano 1949, XXVI, p. 130.

50 ASTn, APV, Sez. Lat., c. 63 n. 9, 1216 (cfr. Fabrizio LEONARDELLI, Economia e territorio in area trentina tra XII e XIII secolo (sulla base di 155 documenti trascritti e pubblicati), tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, rel. G. Cracco, a. a. 1976–1977, n. 133).

51 ASTn, APV, Sez. Lat., c. 35 n. 2, 1264 (cfr. Alessandro ANDREATTA, L'esercizio del potere nel principato vescovile di Trento tra 1250 e 1273 (sulla base di 149 documenti trascritti e pubblicati), Università degli Studi di Padova, rel. G. Cracco, a. a. 1980–1981, n. 72).

52 ASTn, APV, Sez. Lat., c. 59 n. 30 (cfr. CORADELLO, Vassallità, n. 19). Investitura del vescovo Adelpreto di Revenstein (1219–1223) in favore di Ottolino di Leo di un feudo tenuto dal fu Vito Vager di Ponte Adige per il quale il detto Ottolino dovrà fare *servicium* domino episcopo et successoribus de sua camera, quod ipse debet abluere panos et toallas domini episcopi et illorum sue camere.

53 ASTn, APV, Sez. Lat., c. 59 n. 35 (cfr. CORADELLO, Vassallità, n. 59). Riconferma di investitura di Gerardo Ocasali, vescovo di Trento, del feudo (*rectum feudum*) del fu Enrico geselarius in favore del figlio di costui Wernerio e di suo fratello Enrico con la condizione che “*debet dictus vasallus servire de arte sua de lignamine in pallacio episcopatus et in ecclesia Sancti Vigili et alibi ubi episcopus voluerit suo posse et sine fraude, expensis domini episcopi*”. Nel caso egli morisse il feudo verrebbe devoluto al fratello a patto “*quod dictus magister Wernerius donec vixerit dictum feudum habeat et teneat et possideat et frater eius cum eo et post eius decessum si frater eius Henricus suprascriptus fuerit in herede quod possit facere servicium episcopatus dictum feudum habeat et teneat et possideat in vita sua pro recto feodo et nomine recti feodi et, si servicium quod frater eius Wernerius facit non posset vel nollet facere episcopus non teneatur dictum feudum ei dimittere*”. Wernerio giura fedeltà al vescovo come vassallo al suo dominus e giura di rimanere “*fidelis in arte sua et fideliter laborare et facere servicia que de arte sua facere debuerit*”.

54 Cfr. Franz HUTER (Hg.), Tiroler Urkundenbuch, III: 1231–1253, Innsbruck 1957, n. 1152 (1242 luglio 13). Investitura ad opera di Corrado di Griffenstein preposto della Casadei in favore di Corrado de Glania di un feudum pistorie che dava diritto a tre pezze di terra (una vignata, una aratoria e una prativa) nei pressi di Bolzano, ad una decima, anche se non v'è traccia dell'esplicito servizio corrisposto.

1264)⁵⁵, di *viatores* (1264)⁵⁶ e, ancora nel Trecento, di un fabbro (1307)⁵⁷, continuavano ad essere assai utili alla mensa.

Notevole interesse suscita un documento attualmente conservato ad Innsbruck⁵⁸ e datato 26 aprile 1217 che fa riferimento al feudo concesso a quello che un tempo era stato il maresciallo di corte. Esso permette infatti di approfondire quella dinamica che altrove (in Baviera⁵⁹ e nel Friuli patriarchino⁶⁰) aveva dato origine ad uno sdoppiamento di significato e di funzioni tra onorificenza e compito reale affidato ad un ministeriale o ad un *officialis*.

All'interno dell'atto notarile si attesta l'assegnazione in feudo a Maureto di Villazzano e ad i suoi eredi dell'intero beneficio pertinente al *feudum marescalchie*, designato con specifiche coordinate geografiche, a patto che Maureto ed i suoi successori si impegnino a compiere quei servizi⁶¹ che, prima di loro, altri due vassalli avevano compiuto. Queste prestazioni includono in special modo la *fodratura*, ovvero il compito di riscossione del fodro, e la cura dei cavalli del vescovo, segno che, nonostante l'evidente territorializzazione del beneficio, rimaneva ancora parzialmente viva la memoria delle antiche mansioni del maresciallo. La pergamena si conclude con il giuramento di fedeltà al vescovo *ut vasallus suo recto domino et ut ius recti feudi postulatum*, senza alcuna menzione alla possibilità di revoca del beneficio in caso di inadempienza da parte del vassallo.

Quest'ultimo aspetto, come si avrà modo di vedere in seguito, non deve stupire dal momento che sin dal primo Duecento i feudi di servizio appaiono accomunati, nel lessico quanto nella forma, a quelli *recti et gentiles*.

Si può comunque supporre che i feudi di tipo condizionale con oggetto una prestazione concernente la sfera militare facessero parte a pieno titolo della moltitudine di applicazioni che il feudo di servizio ricopriva nelle terre del vescovo, e che tali servizi, nella particolare condizione in cui versa la documentazione trentina, siano ricordati in numero minore rispetto alla loro effettiva diffusione, tanto da conservare quelle attestazioni che potevano forse ingenerare rischi di perdita del servizio, come nel caso di un feudo lagarino del 1218.⁶² In tale data, Pecile figlio del fu Pecile di Seiano, che si impegna a *servire*

55 ASTn, APV, Sez. Lat., c. 35 n. 2 (cfr. ANDREATTA, L'esercizio, n. 72); 'bugatto' ed il verbo 'bugattare' sono voci diffuse in area lombarda e alpina, cfr. Carlo BATTISTI/Giovanni ALESSIO (ed.), Dizionario etimologico italiano, vol. 1, Firenze 1950.

56 Ibidem.

57 ADTn, Libri Feudali, Volumen Bartholomei Querini, f. 8 r.-v. (1307 marzo 10). Conferma di investitura del fabbro Giovanni del fu mastro Avancio del fu mastro Giovanni di Pergine residente a Trento, de feudo reficiendorum et aptandorum ferrorum et instrumentorum fabrorum necessarium ad opus coquine episcopi, compito prima eseguito dal padre Avancio come stabilito nell'investitura del 13 giugno 1282 scritta dal notaio Zaccheo.

58 TLAJ, Parteibriefe, n. 1135.

59 Philippe DOLLINGER, L'évolution des classes rurales en Bavière depuis la fin de l'époque carolingienne jusqu'au milieu du xiii^e siècle, Paris 1949, pp. 466-468.

60 Mauro BACCI, I ministeriali del patriarcato di Aquileia, Padova 2003, p. 140.

61 Servicia et condicia.

62 ASTn, APV, Sez. Lat., c. 58 n. 60, 1218 (cfr. LEONARDELLI, Economia, n. 147).

domino cum uno equo secundum quod erat feudum, si vede infatti confermare l'investitura dal vescovo: egli, tuttavia, detiene il beneficio in suffeudo come dimostrerebbe la conferma da parte del presule “*de eo quod [Pecilis] tenebat et consueverat tenere ab Andrea condam domini Tosolini de Castrobarco*”. Il giuramento di Pecile, poi, risulta estremamente interessante poiché, in questo caso e diversamente dalle precedenti attestazioni, sembra marcare la distanza tra l'interessato e la ritualità richiesta dalla milizia vassallatica, considerato il fatto che esso avviene *secundum quod facit talis cliens suo domino*.

Impiego, ricorso ed evoluzione di un feudo di servizio

Anche se celato nella terminologia, il feudo condizionale appare dunque una pratica sociale assai ricorrente all'interno del panorama feudale trentino ed è talvolta connotato da risvolti assai complessi, come nel caso di un atto rogato attorno al 1236 e relativo al monastero di San Lorenzo di Trento.⁶³ In questo documento è possibile individuare un macchinoso procedimento di refuta di un feudo condizionale e della sua successiva reinvestitura sotto forma di feudo onorevole.

Diana figlia del fu Mascarino⁶⁴ beneficiava di un feudo che il padre aveva acquistato (*aquisiverat*) dal monastero “*in suisque hereditibus utriusque sexus*” e che consisteva in un “*quoddam officium*” più oltre specificato nel fornire alloggio e svolgere funzioni ispettive (*accipere et super ipsis stare*) nei confronti degli *operarii* che lavoravano nel giardino posto dietro al monastero “*et quedam alia servicia facere pro ipso feodo*”.⁶⁵

Poiché l'abate non disponeva più del giardino (“*ipsum viridarium amplius non habebat*”) ed il feudo condizionale, per la natura del servizio, non era consono ad una donna (“*posito quod haberet inconueniens erat quod femina deberet officium illud exercere nec servicia que debebantur pro ipso feodo prestare*”) e poiché era necessario vendere ed alienare beni del monastero per riedificare un nuovo monastero nei dintorni di Piedicastello, l'abate Clerico propose a Diana di refutare il feudo condizionale, di pagare poi 30 lire veronesi come contributo per la riedificazione del monastero al fine di riottenerlo successivamente “*integre ad rectum feudum et pro libero feodo [...] sine aliqua condicione vel servicio prestando*” per sé e per i propri eredi, di qualsiasi sesso essi fossero.

Al di là del già interessante accenno all'ereditarietà del feudo condizionale acquisito da Mascarino, ancora una volta viene confermato il fatto che relazioni sociali diverse e funzioni economico-amministrative essenziali potevano intrecciarsi in una tipologia contrattuale, quella feudale, abbastanza elastica.

63 ASTn, APV, Codici, n. 18, f. 30v., [1236] (cfr. Emanuele CURZEL/Sonia GENTILINI/Gian Maria VARANINI, *Le pergamene dell'Archivio della Prepositura di Trento (1154–1297)*, Bologna 2004, n. I.25).

64 Mascarino è definito *serviens* e *scutifer* di San Lorenzo e ricorre in numerosi atti di locazione concernenti il medesimo monastero.

65 Tra il 29 giugno 1234 ed il 7 agosto 1235 era avvenuta la cessione del monastero a favore dei Domenicani.

A seguito di una disposizione della curia dei vassalli del 1224, è interessante rilevare l'estremo rigore con cui il feudo viene amministrato: dapprima, dopo un colloquio tra l'abate, i suoi consiglieri, Diana e lo zio di lei, si stabilisce la procedura – refuta e conseguente nuova investitura con un significato del tutto nuovo anche per il medesimo beneficio – successivamente la si applica.

I decenni iniziali del Duecento sono peraltro contraddistinti dalla grande attività della *curia vassallorum* nell'emanare *laudamenta* che hanno il valore di veri e propri ordinamenti. In questo periodo si percepisce la necessità da parte delle élites di porre ordine sia all'interno delle consuetudini feudali consolidate sul territorio, sia nell'organizzazione generale dell'episcopato.

In tale contesto si colloca il citato lodo del 1224⁶⁶, nel quale la *curia* sentenziò che nessun uomo che possedesse un feudo condizionale avrebbe potuto refutarlo, concederlo o alienarlo né parzialmente né per intero ad un'altra persona “*sine consensu domini a quo tenetur feodum illud*”, a ribadire, tra l'altro, che questa tipologia di feudi si discostava ormai poco da quelli onorevoli, se già nel 1213 era stato per questi ultimi stabilito che un vassallo non potesse vendere un feudo come proprio allodio, ma solamente con il consenso del suo *dominus* e dopo refuta tramite nuova infeudazione del *dominus* all'acquirente.⁶⁷

Tra palafredi, soumarii, destrarii e runcini. Gli scutiferi nel Trentino medievale.

All'interno della *Summa feudorum* di Iacopo di Ardizzone⁶⁸ esiste una specifica rubrica dedicata al *feudum scutiferi*, tipologia particolare di *feudum conditio-nale*.

Secondo Menant, i beneficiari di un *feudum scutiferi* sfuggono alle categorie conosciute (quella dei *milites*, dei *cives*, dei *rustici*), dal momento che, prestando un servizio armato a cavallo, potevano essere descritti sia come degli accompagnatori sia come delle avanguardie per un primo logoramento delle schiere nemiche mediante atti di razzia.⁶⁹

Sfruttando la grande diffusione di questa figura sociale e utilizzando un gran numero di esempi lombardi, lo studioso francese è riuscito a tratteggiare due distinti gruppi detentori di questo tipo di feudo: quello degli *scutiferi* feudati, definibili come lo strato superiore della classe contadina, e quello composto da giovani che vivono presso il *dominus* e gli rendono servigi domestici in cambio di cariche amministrative⁷⁰, da lui definiti “scudieri domestici”.

66 HUTER, *Tiroler*, II (1200–1230), n. 838 (1224).

67 Josef DURIG, *Rechtsspruche des Trienter Lehenhofes aus dem XIII Jahrhundert*. In: „Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung“, IV Ergänzungsband, a. 1893, pp. 429–444, n. 5.

68 Karl LEHMANN/K. A. ECKHARDT (Hgg), *Consuetudines feudorum*, Aalen 1971, p. 186.

69 François MENANT, *Gli scudieri («scutiferi») vassalli rurali dell'Italia del Nord nel XII secolo*. In: IDEM, *Lombardia feudale*, Milano 1992, pp. 281–283.

70 Ibidem, pp. 283–286.

Una simile distinzione, tuttavia, è specchio di una realtà tutt'altro che monolitica: è sufficiente spostarsi di poco verso occidente, infatti, per notare come, in un processo intentato dall'episcopio di Ivrea contro due fratelli detentori di un *feudum de ronchino* a causa dei servizi non resi e dovuti "*quia feudum scutiferi erat*"⁷¹, il *servicium* non consistesse nel combattere, ma nell'accompagnare a Roma il vescovo con un ronchino per il trasporto dei bagagli. I due non volevano corrispondere il servizio poiché sostenevano di detenere il feudo *gentiliter*. Il fatto stesso che si potesse ingenerare un'ambiguità nella natura del feudo denota come si fosse ormai sviluppata un'area di potenziale sovrapposizione tra lo *status* di *scutifer* e quello di *gentilis*.

Se in questa sede si intende far riferimento a questa specifica categoria di feudalità condizionale, caratterizzata dal servizio a cavallo, non è tanto per ripercorrerne ed analizzarne la storia all'interno dello scenario tridentino, quanto, piuttosto, quello di testimoniare l'esistenza e le dinamiche tra XII e XIII secolo.

In primo luogo, ad esempio, pare necessario sottolineare come la documentazione inerente ai beni dell'episcopato non annoveri attestazioni di *scutiferi* se non occasionali e tali da non permettere un'analisi del ruolo sociale ricoperto da queste figure all'interno del precario equilibrio rurale di questo territorio. Va però osservato che è una carenza soprattutto vescovile che si esprime in uno spazio temporale relativamente breve. Appare chiaramente che è il vertice del potere, e della società, a non sembrare interessato ad incrementare la presenza di queste unità periferiche nelle campagne e nelle montagne trentine.

Per quanto riguarda l'universo signorile, infatti, la situazione sembra essere diversa: dove, come nel caso dei d'Arco, le fonti permettono di indagare "dall'interno" una realtà articolata che, attraverso l'esercizio *de facto* di poteri patrimoniali, si era andata costituendo in una formazione quasi sub-regionale, è possibile riscontrare un modello di gestione maggiormente stratificato, dove, fin dal principio del XIII secolo vassalli e *scutiferi* vengono inquadrati come strumento di potere e di radicamento signorile (connotando in tal modo una forma di attivo dinamismo proveniente dal basso).

È interessante notare come i compiti dello *scutifer* siano tra i più disparati: dall'accompagnamento al rendere testimonianza o presenziare agli atti concernenti i propri signori, dal compiere spedizioni armate contro uomini e possedimenti decentrati di pertinenza dell'episcopio alla riscossione di debiti per conto del *dominus*.

Le attestazioni di scudieri provengono, sia per mero computo che per area di attività, prevalentemente dalle Valli Giudicarie e dalla Valle dei Laghi, vale a dire dalla parte occidentale dell'episcopato. Ciò permette di sottolineare la

71 Alessandro BARBERO, Vassalli nobili e cavalieri fra città e campagna. Un processo nella diocesi di Ivrea all'inizio del Duecento. In: Studi Medievali, s. III, a. XXXIII (1992), fasc. II, p. 619.

portata dei rapporti intercorrenti tra la società rurale di queste vallate e quella lombarda, ed in particolar modo bresciana, e di differenziare in qualche misura questi vassalli rurali armati dagli altri che componevano le fila dei seguiti delle famiglie aristocratiche qui stanziate.

La terminologia trentina in materia non appare granitica, sarà comunque necessario riconoscere in questi *écuyers* una parte integrante dell'*entourage* armato del *dominus*, come forze attive delocalizzate su feudi ricevuti come risarcimento in cambio dei servizi resi, pronte ad agire su ordine del proprio signore.

L'impiego da parte della locale nobiltà di *scutiferi* armati rivela con efficacia la complessa stratificazione della società contadina dell'epoca: esempio del successo dal basso e della vicinanza ai signori, gli scudieri esprimevano, talvolta anche mediante l'utilizzo della forza, le motivazioni per assoggettarsi ad alcuni *domini* in modo da entrare a far parte della loro giurisdizione signorile.

A tal fine questi vassalli minori possono essere infeudati nelle vicinanze del nucleo dei possedimenti della famiglia o dell'ente, oppure convivere in stretto rapporto con il *dominus*, secondo la nota distinzione di Menant tra quelli che potremmo definire *scutiferi casati* e quelli più prettamente rurali.

Il ruolo e le funzioni degli *scutiferi* risentivano certamente di una differenziazione di tipo geografico: dalle fonti emergono qua e là riferimenti al ruolo militare che essi ricoprivano, non solamente a favore degli enti ecclesiastici – maggiormente esposti a soprusi e prevaricazioni da parte dei *domini* – ma anche, come detto, a sostegno della nobiltà locale, ed in particolare di quella delle valli Giudicarie, dove sono attestati scudieri delle famiglie d'Arco⁷², da Madruzzo⁷³ e da Campo.⁷⁴

La presenza di numerose e vivaci signorie si esprime in questi luoghi attraverso un'organizzazione patrimoniale basata anche sui rapporti feudo vassallatici, con vere e proprie *curie vassallorum*.⁷⁵ Sono strumenti cui i *domini* fanno ricorso per disciplinare l'intraprendenza di una certa *rusticitas* arricchita, pronta talvolta anche alla sfida armata contro i *domini loci*.

Il 29 marzo 1261, ad esempio, Riprando d'Arco stipula una *charta finis et concordie*⁷⁶ con Altemanno di Cavedine per porre fine ai danni provocati dalle

72 Per i d'Arco, ad esempio: ASTn, APV, Sez. Lat., c. 62 n. 12, 1234 (cfr. CORADELLO, Vassallità, n. 78); Mantova, Archivio della Fondazione d'Arco, busta 15 (1243, perg. mancante, ma citata da Berthold WALDSTEIN-WARTENBERG, Storia dei conti d'Arco nel Medioevo, Roma 1979, p. 403); Mantova, Archivio della Fondazione d'Arco, busta 9 (1224).

73 Il 3 gennaio 1236 Alberto, conte di Tirolo, sanzionò con il bando il comportamento tenuto dai fratelli Adelpreto e Odolrico da Madruzzo, dai loro socii e da Bertoldus Smancatus et Bevolchinus fratres, et Ottolinus Macheti et eius filius Gerardinus, Isulanus, Paxius scutiferi del dominus Odolrico per aver depredata la chiesa di Cavedine e per aver oltraggiato il prete Riprando, cfr. ASTn, APV, Codici, n. 18, f. 2, n. 8 (cfr. Hans VON VOLTIELINI, Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen des dreizehnten Jahrhunderts, Innsbruck 1889, I, n. 6).

74 Cfr. ASTn, APV, Sez. Lat., c. 62 n. 12, 1234 (cfr. CORADELLO, Vassallità, n. 78).

75 Mantova, Fondazione d'Arco, busta 9 (1258).

76 Mantova, Fondazione d'Arco, busta 10 (1261).

scorrerie di questi nel territorio del *dominus* arcense. Altemanno è un proprietario terriero in ascesa, radicato nella Valle del Sarca ed il cui primo figlio Giovanni è già di fatto inserito nell'alta società trentina in qualità di *iudex*. Padre e figlio maggiore sembrano intrattenere stretti legami con la nobile famiglia arcense.

Non si tratta dunque di una rivolta contadina originatasi nell'ambito delle comunità rurali come quelle dei primi decenni del Duecento, bensì di un attacco frontale al potere costituito, apportato da famiglie che, in qualche modo, dovevano avere grande fiducia nei propri mezzi, con tutta evidenza non esclusivamente economici.⁷⁷

L'esperienza ezzeliniana aveva spinto i d'Arco ad una lotta interna al nucleo agnatzio e ciò può aver dato origine, in certa misura, a dei vuoti di potere nelle campagne. Anche l'esenzione dalla corresponsione di oneri personali concessa nel 1259⁷⁸ ad un cospicuo numero di contadini e la conseguente entrata di questi nel seguito vassallatico signorile confermano l'eterogeneità delle condizioni dei sudditi della signoria arcense ed il tentativo di inquadrarli stabilmente nel *dominatus* attraverso le tradizionali forme della *fidelitas* (*pro dicto feudo iuraverunt fidelitatem secundum quod vasalli suis dominis de consimili feudo facere videntur*).

Conclusione

Lo sguardo generale nei riguardi dei feudi di servizio è avvenuto in passato prevalentemente tramite la storia del diritto e ciò ha impedito di leggere questi fenomeni come un risvolto dell'evoluzione feudale. Irreggimentate e derubricate a "degenerazioni" del sistema, queste pratiche estremamente fluide risultavano necessarie e funzionali e potevano dare atto, come nel caso dei cuochi di Levico, a destini onorevoli. In quanto afferenti alla pratica – pur successivamente regolata – esse potevano anche distaccarsi dalla teorizzazione e dalla categorizzazione offerte dalla *scientia iuris* dell'epoca.

Il peculiare contesto trentino, più che dimostrare una pratica notarile incisiva e organizzatrice, evidenzia piuttosto come i vescovi conoscessero bene e applicassero all'interno del proprio *comitatus* gli usi feudali in atto in tutte le terre che confinavano con i loro territori. Sono del resto le stesse consuetudini, note attraverso la terminologia impiegata dai notai, in prima linea in questa opera di penetrazione e modellamento, a marcare le differenti sfumature che emergono dal plastico adattamento delle valli alle usanze feudali dei territori limitrofi,

77 Cammarosano ha definito come "incapacità culturale e strutturale" l'impossibilità da parte dei domini del X-XII secolo di comprendere e di appropriarsi della produttività contadina anche a causa del carattere ereditario e consuetudinario della tenure. Ciò avrebbe così provocato una "vasta e differenziata compagine di contadini agiati, di possessori fondiari non nobili", cfr. Paolo CAMMAROSANO, L'economia italiana nell'età dei comuni e il 'modo feudale di produzione': una discussione. In: Società e Storia, 5/2 (1979), p. 511.

78 Cfr. Mantova, Archivio della Fondazione d'Arco, busta 9 (1259).

come pare evidente dai casi presentati che spaziano dalle vallate orientali a quelle occidentali, da quelle settentrionali a quelle meridionali dell'episcopato.

Come spiegare questo *laissez faire* lessicale da parte di presuli di origine prevalentemente germanica e, solo poi, locale? Certo come un retaggio di una chiara scelta documentaria, ma anche come la consapevolezza che attraverso una certa terminologia si potevano regolare gli stessi rapporti (e con simili modalità ed esiti) presenti nell'universo germanico. I notai che lavoravano per i presuli trentini, o comunque nell'ambito dell'episcopato, conoscevano perfettamente la differenza tra un ministeriale di alto rango di origine germanica afferente ad uno *Stand* e un "ministerialis" vescovile, inteso come *officialis*, e per questo ne limitarono l'uso all'interno dei propri atti. Tuttavia se riuscissimo a interpretare i termini legati alla feudalità non come categorie rigide e fissate, ma come contenitori flessibili necessari (a partire dai termini comuni, come ad esempio quello di *familia* o, più spiccatamente per l'universo trentino, di *macinata*) per differenziare chi gode di certi rapporti, anche giurisdizionali, e chi no, chi gode di certi diritti e chi no, allora scopriremmo che, oltre le terminologie e le griglie mentali, le modalità attraverso le quali la feudalità permea tutti i tessuti della vita sociale, economica e civile non appaiano poi così dissimili da Padova, Treviso, Bergamo, Trento e Salisburgo o Bressanone, o, almeno, così doveva apparire ai presuli dei secoli centrali del medioevo.

Vito Rovigo, "Et propter hoc habent feudum a domino". Dienstlehen im Bistum Trient (12. und 13. Jahrhundert) – endogenes Phänomen oder von außen übernommenes Modell?

Dieser Beitrag setzt sich zum Ziel, Formen der Entwicklung und Verbreitung von Dienstlehen im Bistum bzw. Hochstift Trient im 12. und 13. Jahrhundert zu untersuchen. Dabei soll insbesondere die wissenschaftliche Bedeutung eines lange Zeit als bloße Verfallserscheinung echter Lehen verkannten Phänomens unterstrichen werden, von Lehen also, die – so die gängige, aber im Detail durchaus noch zu verifizierende Forschungsmeinung – der adligen Sphäre zuzurechnen sind und den Zugang zur *militia* eröffneten.

Der Untersuchungszeitraum ist besonders interessant, da sich in diesen Jahrhunderten die Herrschaft des Bischofs von Trient – seit 1027 Inhaber des *merum et mixtum imperium* – über sein Hochstift festigte und sich parallel zu diesem Prozess eine Schriftlichkeitspraxis etablierte. Der Untersuchungsraum wiederum zeichnet sich durch seine Scharnierfunktion aus, als Kontaktraum zwischen augenscheinlich unterschiedlichen Verfassungsformen und Rechtsgewohnheiten, der lombardisch-oberitalienischen *scientia iuris* und der im deutschen Sprachraum verbreiteten Ministerialität.

Ausgehend vom Konzept des Lehnswesens, von der spezifischen Begrifflichkeit und der Lehnspraxis auch auf dem flachen Land als einer Art vertragliches und fallweise auch Solidarverhältnis zwischen adligen Herren und ländlicher Gesellschaft wird auf die verschiedenen, im Hochstift Trient verbreiteten Quellengattungen und -begriffe eingegangen, wobei besonders die bedeutende Rolle öffentlicher Notare in der Herrschafts- und Verwaltungspraxis des Stifts, die Herausbildung bestimmter, vereinheitlichter, verschiedene ältere Entwicklungsstränge zusammenführender Urkundenformen im 12. Jahrhundert und die Verwendung des Begriffes *beneficium* in den Blick genommen werden.

Bezüglich der Begrifflichkeit wird deutlich, dass die Verwendung des Terminus *beneficium* von allem Anfang in Engführung mit dem Begriff *feodum* / *feudum* erfolgt. Der letztere bezeichnet in den Quellen seit jeher sehr unterschiedliche rechtliche Beziehungen und ökonomische Tauschbeziehungen, wobei das einzige verbindende Element die dynamisierende Funktion des Lehens zu sein scheint, womit der Terminus unter die weite, von Roman Deutinger als Leihewesen definierte Kategorie fällt. Zu eben dieser Kategorie sind auch die Dienstlehen zu rechnen, wobei ein *dominus* einem *vasallus*, der sich zur Leistung bestimmter Dienste verpflichtet, ein *feudum* überträgt und so eine persönliche Beziehung entsteht.

Ziel dieses Beitrages ist es also, dieses Phänomen zu beschreiben und seinen Ursprüngen nachzuspüren, vor allem aber die Beantwortung der Frage, ob die Dienstlehen eine eigenständig entwickelte Lösung der Trienter Hochstifts- und Herrschaftsverwaltung waren oder ein Produkt begrifflicher Modelle, die die vor Ort aktiven Notare aus dem Raum Venetien und Lombardei übernahmen und importierten. Eine detaillierte Untersuchung der schriftlichen Überlieferung – die Übernahmen aus dem oberitalienischen Raum sichtbar macht, wie etwa die *scutiferi* – zeigt die Differenz zwischen theoretisch-lehnrechtlichen Vorgaben und der Umsetzung in der Lehnspraxis mit den daraus sich entwickelnden Rechtsgewohnheiten. Als vielseitig einsetzbares Herrschaftsinstrument zeigen die Dienstlehen vor allem in den Händen von Adelsfamilien bestimmter Landstriche ein weites Spektrum der Möglichkeiten herrschaftlicher Durchdringung des Hochstifts und geben den Blick frei auf die komplexe soziale Schichtung der ländlichen Gesellschaft jener Zeit. Daraus ergibt sich auch das methodische Gebot, die lehnrechtlichen Begriffe nicht länger als eng definierte, sondern vielmehr als flexibel einsetzbare Kategorien zur Unterscheidung von Personen mit bzw. ohne bestimmte Rechte aufzufassen.